



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PER LA DEPURAZIONE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI N. 10 DI DATA 27 Gennaio 2021

O G G E T T O:

Affidamento in appalto, mediante procedura aperta, del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto con lavorazione del rifiuto. Importo: Euro 6.816.980,50.= (IVA inclusa). CIG 85306860CA. Parziale rettifica alla propria determinazione n. 91 di data 26.11.2020 e riapprovazione del Capitolato Speciale di Appalto con contestuale proroga dei termini di presentazione delle offerte.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli Impianti n. 91 di data 26.11.2020, ad oggetto: *"Affidamento in appalto, mediante procedura aperta, del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto con lavorazione del rifiuto. Importo: Euro 6.816.980,50.= (IVA inclusa). CIG 85306860CA Integrazione e parziale modifica della propria determinazione n. 27 di data 09.06.2020 e riapprovazione della documentazione di gara"*, si:

1. riapprovava tutta la documentazione necessaria per la gara d'appalto relativa all'affidamento del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in loc. Lavini a Rovereto con lavorazione del rifiuto, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, costituita da:
 - "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE";
 - "QUADRO ECONOMICO ANNUO";
 - "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO" che comprende in allegato, la planimetria, lo stato di consistenza, il DUVRI e la tabella "A" dell'uscante di cui all'art. 20 comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Allegato A) del provvedimento a contrarre;
2. si dava atto che con proprio precedente provvedimento n. 27 di data 09.06.2020 era già stata autorizzata l'indizione di una gara, mediante procedura aperta, per l'affidamento in appalto, per un periodo di 3 anni;
3. si definiva la durata del nuovo contratto d'appalto in 7 anni, per allineare la scadenza di tutti gli appalti di servizio delle discariche di proprietà della Provincia Autonoma di Trento, con la previsione della possibilità per l'amministrazione di esercitare l'ulteriore opzione di proroga tecnica ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50;
4. si stabiliva il termine di 30 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte dalla pubblicazione del Bando di gara d'appalto;
5. si dava atto che il servizio verrà affidato al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 come modificato dal d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, secondo gli elementi indicati nel documento "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE", che costituisce schema per la predisposizione del bando di gara da parte dell'Ufficio competente dell'Agenzia provinciale per i Contratti e Appalti;
6. si consideravano le premesse del provvedimento parti integranti e sostanziali dello stesso;
7. si escludeva dalla previsione in capitolato speciale d'appalto di avvalersi della collaborazione di lavoratori svantaggiati;
8. si prevedeva, nell'ambito del capitolato speciale d'appalto che l'appaltatore indichi una sede/recapito sul territorio provinciale dove eleggerà domicilio;
9. si demandava alla competente Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti gli adempimenti connessi all'esperienza della procedura di gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto nonché degli adempimenti connessi alla stipulazione dei relativi contratti, dando atto che la sottoscrizione di questi ultimi sono di competenza del Dirigente del Servizio Gestione impianti dell'Agenzia per la Depurazione e conferendo mandato di indire la gara attraverso la pubblicazione di apposito bando redatto in conformità al bando tipo n. 1/2017,

adottato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs.50/2016, debitamente integrato con le norme contenute nella L. P. 2/2016 e con le altre norme provinciali applicabili;

10. si dava atto che il codice CIG relativo al contratto in oggetto del presente provvedimento, acquisito ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 è il seguente: CIG 85306860CA;
11. ci si riservava di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 se nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
12. ci si riservava di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua;
13. si autorizzava l'affidamento dell'attività di gestione degli impianti oggetto dell'appalto anche prima della sottoscrizione dei relativi contratti, ove ciò si renda necessario per assicurare la continuità del servizio subordinatamente alla sussistenza dei requisiti dichiarati all'atto dell'offerta, nonché alle verifiche "antimafia" di cui al d.lgs. 159/2011;
14. si riducevano le prenotazioni fondi assunte al capitolo 5016-001 con propria determinazione n. 27 di data 09.06.2020 come di seguito indicato:
 - n. 30000892-002 per Euro 876.117,00.= sull'esercizio finanziario 2021;
 - n. 30000892-003 per Euro 876.117,00.= sull'esercizio finanziario 2022;
 - n. 30000892-004 per Euro 438.058,50.= sull'esercizio finanziario 2023;
15. si prenotava l'importo derivante dal provvedimento pari ad € 6.816.980,50.= sul capitolo del Bilancio dell'Agenzia della Depurazione 5016-001 come di seguito indicato:
 - € 963.457,00.= sull'esercizio finanziario 2021;
 - € 963.457,00.= sull'esercizio finanziario 2022;
 - € 970.238,50.= sull'esercizio finanziario 2023;
 - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2024;
 - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2025;
 - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2026;
 - € 979.957,00.= sull'esercizio finanziario 2027
16. si dava atto che l'aggiornamento annuale dei prezzi troverà copertura, di volta in volta, tramite atto gestionale e relativo impegno di spesa;
17. si dava immediata esecutività al provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L. P. n. 7 del 3 aprile 1997 approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. Del 26 marzo 1998;

18. si riteneva opportuno che gli allegati al provvedimento venissero considerati non soggetti a regime di pubblicità (ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23) fino alla data di pubblicazione del bando.

In data 23.12.2020 venivano pubblicati gli atti della gara d'appalto.

In seguito ad alcune richieste di quesiti sono emersi alcuni errori/refusi da rettificare:

- è emerso che nella determinazione n. 91/2020 in oggetto ed in alcuni atti di gara approvati con la stessa, vi è la previsione della richiesta, per la partecipazione alla gara, del possesso del seguente requisito per la prestazione principale: "il possesso di autorizzazione al recupero ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006 sufficiente a trattare complessivamente la quantità annua di 10.000 tonnellate di rifiuto codice CER 191212 ottenuto quale sopravaglio". Tale requisito non è necessario in quanto il recupero in questione non rientra nell'oggetto del contratto.

Suddetta richiesta, inerente il possesso di detto requisito, è un mero errore materiale e pertanto un rifiuto e con il presente provvedimento si intende darvi atto, rettificando parzialmente la propria determinazione n. 91 dd. 26.11.2020 nella parte e nei documenti di gara approvati con la stessa che stabiliscono il possesso di tale requisito, specificando che invece non necessita il possesso di tale requisito per la partecipazione alla gara d'appalto. Di conseguenza si espunge dagli atti dagli atti di gara tale requisito;

- è emersa una errata suddivisione delle attività oggetto del contratto tra attività rientranti nella prestazione principale ed attività rientranti nella prestazione secondaria di cui all'art. 1 del capitolato speciale di appalto parte tecnica. Conseguentemente la disposizione di cui all'art 1, comma 2 viene rettificata e sostituita dalla seguente disposizione: *"Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano, in generale, come gestioni di rifiuti e di impianti di trattamento di rifiuti. Le prestazioni da rendersi si suddividono in due tipologie di cui una principale ed una secondaria. La prestazione principale prevede: gestione dell'impianto di discarica secondo le autorizzazioni, gestione del comparto di triturazione e vagliatura dei rifiuti e del comparto di biostabilizzazione della frazione di sottovaglio, stipulazione oneri fidejussori connessi alla voltura della Autorizzazione Integrata Ambientale; dal 3 agosto 2023 la gestione dell'impianto di torcia. Le prestazioni secondarie prevedono: il trasbordo e trasporto delle frazioni di sottovaglio biostabilizzato, del EER 200301, del EER 200307, del EER 191212 e del EER200303 alla discarica in loc. Ischia Podetti a Trento, del EER 200108 all'impianto di trattamento della FORSU al depuratore in loc. Navicello a Rovereto e il trasporto dei colaticci originati dal comparto di biostabilizzazione presso impianto autorizzato in Provincia Autonoma di Trento"*.

Si rettifica anche quanto in precedenza stabilito nella determina n. 91 di data 26.11.2020 relativamente alla suddivisione fra prestazione principale e prestazione secondaria. Rientrano quindi nella prestazione principale le voci di quadro economico n. 1, 3a, 9 (attiva dal 3 agosto 2023) e 10 per un totale di 616.000 euro annui nel 2022, 622.165,00 euro annui nel 2023 e di 631.000 euro annui dal 2023 per gli anni successivi; nella prestazione secondaria rientrano le voci di Quadro Economico n. 2, 3b, 4, 5, 6, 7 e 8 per un totale di 255.870,00 euro annui.

- Conseguentemente, dalla previsione della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti n. 91 dd. 26.11.2020, si ritiene di stralciare, dai requisiti richiesti per la prestazione principale il seguente requisito di idoneità individuato per la prestazione principale:

"(per il trasporto) Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice CER191212, classe C o superiore". Tale stralcio consegue alla diversa e corretta ripartizione tra attività rientranti nella prestazione principale e attività rientranti nella prestazione secondaria.

Il requisito in questione deve però essere considerato ai fini dei requisiti di idoneità della prestazione secondaria, sulla base della modifica apportata all'art. 1 del capitolato tecnico, aggiungendosi e integrando i requisiti in precedenza previsti, prevedendo la classe D in luogo della classe C.

Si definisce pertanto che i requisiti previsti per tutte le voci di trasporto oggetto di gara vengono fatti rientrare nei requisiti di idoneità per la prestazione secondaria, la quale è quindi costituita economicamente dalle voci di Quadro Economico n. 2 (trasbordo e trasporto EER 200301), n. 3b (trasporto sottovaglio biostabilizzato), n. 4 (trasbordo e trasporto EER200307), n. 5 (trasbordo e trasporto EER200108), n. 6 (trasbordo e trasporto del rifiuto di sopravaglio EER191212), n. 7 (trasbordo e trasporto EER200303) e n. 8 (prelievo e trasporto colaticci) per un totale annuo della prestazione secondaria pari a 255.870,00.= euro.

A titolo riassuntivo i nuovi requisiti di idoneità per la prestazione secondaria diventano pertanto i seguenti:

- (per il trasporto) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice EER200301, classe D o superiore;

Inoltre si prevede che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito possa essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che ogni impresa raggruppata dovrà possedere il requisito in questione almeno per la classe D;

- (per il trasporto del rifiuto frazione di sottovaglio biostabilizzata e per il trasporto del rifiuto di sopravaglio codice EER191212) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice EER191212, classe E o superiore;
- (per il trasporto del rifiuto codice EER200108 - FORSU) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice CER 200108, classe B o superiore;
- (per il trasporto del rifiuto codice EER200307 – ingombranti e codice EER200303) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice EER200307 e codice EER200303, classe B o superiore;

- relativamente al termine di sei mesi indicato per la fornitura dell'impianto di biostabilizzazione previsto all'art. 46 comma 10 parte tecnica del capitolato, si ritiene di dover rettificare quanto in precedenza previsto, sostituendo/rettificando il capitolato speciale di appalto nel articolo 46 comma 10 in commento con la seguente disposizione: *"l'appaltatore, entro 1 mese dalla consegna del servizio, dovrà provvedere alla presentazione presso gli enti competenti delle istanze tecnico-ambientali per l'ottenimento delle autorizzazioni all'impianto di biostabilizzazione di cui nel seguito, il quale dovrà essere fornito entro 6 mesi dalla data dell'ultima autorizzazione tecnico-ambientale necessaria e acquisita per la realizzazione dell'opera. L'appaltatore dovrà fornire un impianto di biostabilizzazione per il trattamento di un minimo di 5.000 ton/anno di sottovaglio.*

L'impianto dovrà essere a sistema chiuso evitando quindi l'esposizione dei rifiuti direttamente all'aria ambientale e la caduta di precipitazioni atmosferiche sugli stessi, completo di una apposita nuova rete di raccolta dei soli colaticci la quale non dovrà captare l'acqua piovana. I colaticci saranno indirizzati captati entro dentro una nuova cisterna appositamente dimensionata e installata dall'appaltatore. Il prelievo, il trasporto e lo smaltimento in impianto autorizzato del colaticcio contenuto nella cisterna saranno a carico dell'appaltatore;"

Conseguentemente si intende che il termine di 6 mesi inizialmente previsto decorrerà dalla data dell'ultima autorizzazione tecnico-ambientale necessaria e acquisita per la realizzazione dell'opera. Le stesse autorizzazioni dovranno essere richieste dall'Appaltatore agli enti competenti entro un mese dalla data di assegnazione del servizio.

- Relativamente alle autorizzazioni richieste all'Appaltatore, si integra l'Art. 40 comma 3 del Capitolato con la frase: "L'appaltatore si farà carico dell'autorizzazione n. 488 d.d. 03/07/2019 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali".

Alla luce di quanto sopra, si riapprova il Capitolato Speciale d'appalto con le modifiche suddette.

Ulteriormente, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per la gara d'appalto, delle modifiche/rettifiche sostanziali apportate ai documenti di gara e della necessità di rispondere ai chiarimenti pervenuti dagli operatori economici, con il presente provvedimento si ritiene di prorogare tale termine di trenta giorni dalla pubblicazione della comunicazione di proroga.

Si da atto che resta invariato il rimanente contenuto della determinazione n. 91 di data 26.11.2020.

Si ritiene di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L. P. n. 7 del 3 aprile 1997 e s. m. approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. Del 26 marzo 1998.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la LP 7/1997 e il DPGP 26 marzo 1998, n. 6-78/leg;
- visto l'articolo 102quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/leg;
- vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1992, n. 10-40/Leg;
- vista la L.P. 14 settembre 1979, n. 7 e ss. mm. concernente "norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento" ed il relativo regolamento di esecuzione;
- visto l'art. 39quater della L.P. 16 giugno 2006, n. 3;
- visto il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
- visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;

- visti gli art. 16 e 17 della L.P. 09 marzo 2016, n. 2 e ss.mm.;
- vista la L. P. 23 marzo 2020, n. 2 e ss.mm.;
- vista la L. P. 06.08.2020 n. 6;
- visto l'art. 8 comma 4 del D.P.G.P. 26.03.1998 n. 6-78/Leg.;
- visto l'atto organizzativo dell'Agenzia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1858 di data 30 luglio 2009 e da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2440, di data 29 dicembre 2016;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), con particolare riferimento all'art. 56 e all'allegato n. 4/2;
- visto il regolamento di contabilità dell'Agenzia per la Depurazione adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ADEP n. 4 di data 20 dicembre 2018;
- vista la delibera della Giunta provinciale n. 87 di data 01.02.2019: approvazione del regolamento di contabilità dell'ADEP;
- vista la deliberazione n. 5 del 29 dicembre 2020, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per la Depurazione ha adottato il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023 ed il piano triennale di attività;
- vista la determinazione del Dirigente dell'Agenzia per la Depurazione n. 24 del 29 dicembre 2020 di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2021-2023 dell'Agenzia per la Depurazione;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

determina

1. di rettificare parzialmente, per le motivazioni esposte in premessa, la propria determinazione n. 91 di data 26.11.2020 e quegli allegati documenti di gara che contengono: la previsione della richiesta del possesso del requisito per la prestazione principale del possesso di autorizzazione al recupero ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo 152/2006 sufficiente a trattare complessivamente la quantità annua di 10.000 tonnellate di rifiuto codice CER 191212 ottenuto quale sopravaglio, nella sola parte in cui riportano detta previsione, dando atto che tale richiesta è un mero errore materiale, configurandosi quale refuso e che non vada pertanto considerata nella presentazione delle offerte inerenti la gara d'appalto;
2. di rettificare parzialmente, per le motivazioni esposte in premessa, la propria determinazione n. 91 di data 26.11.2020 e l'art. 1 del capitolato speciale con riferimento alla ripartizione delle attività oggetto del servizio tra attività, rientranti nella prestazione principale e attività rientranti nella prestazione secondaria;

3. di riapprovare, per le motivazioni esposte in premessa il Capitolato Speciale d'appalto con le rettifiche/integrazioni di cui all'art 1, di cui all'art. 46 comma 10 e di cui all'art. 40 comma 3 citate in premessa ;
4. di stralciare, per le motivazioni esposte in premessa, dalla previsione della determinazione del Dirigente del Servizio Gestione degli impianti n. 91 dd. 26.11.2020, dai requisiti richiesti per la prestazione principale il seguente requisito di idoneità individuato per la prestazione principale:

“(per il trasporto) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice EER191212, classe C o superiore”;
4. di definire pertanto, con riferimento al punto precedente del presente provvedimento che i requisiti previsti per tutte le voci di trasporto oggetto di gara vengono fatti rientrare nei requisiti di idoneità per la prestazione secondaria, la quale è quindi costituita economicamente dalle voci di Quadro Economico n. 2 (trasbordo e trasporto EER 200301), n. 3b (trasporto sottovaglio biostabilizzato), n. 4 (trasbordo e trasporto EER200307), n. 5 (trasbordo e trasporto EER200108), n. 6 (trasbordo e trasporto del rifiuto di sopravaglio EER191212), n. 7 (trasbordo e trasporto EER200303) e n. 8 (prelievo e trasporto colatici) per un totale annuo della prestazione secondaria pari a 255.870,00.= euro;
5. di riassumere, per le motivazioni esposte in premessa ed a seguito del punto 3. e 4. del presente provvedimento che i nuovi requisiti di idoneità per la prestazione secondaria diventano pertanto i seguenti:
 - (per il trasporto) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice EER 200301, classe D o superiore, con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il requisito possa essere cumulato dal raggruppamento, fermo restando che ogni impresa raggruppata dovrà possedere il requisito in questione almeno per la classe D;
 - (per il trasporto del rifiuto frazione di sottovaglio biostabilizzata e per il trasporto del rifiuto di sopravaglio codice EER 191212) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 4 – raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – codice EER191212, classe E o superiore;
 - (per il trasporto del rifiuto codice EER 200108 - FORSU) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice EER 200108, classe B o superiore;
 - (per il trasporto del rifiuto codice EER 200307 – ingombranti e codice EER 200303) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006, nella categoria 1 – raccolta e trasporto di rifiuti urbani – codice EER 200307 e EER 200303, classe B o superiore;
7. di prorogare, per le motivazioni esposte in premessa, il termine di presentazione delle offerte inerenti la gara d'appalto di trenta giorni dalla pubblicazione della comunicazione della proroga;

8. di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che resta invariato il rimanente contenuto della propria determinazione n. 91 di data 26.11.2020;
9. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della L. P. n. 7 del 3 aprile 1997 approvato con D.P.G.P. n. 6-78/Leg. Del 26 marzo 1998;

MC

IL DIRIGENTE
f.to ING. GIOVANNI BATTISTA GATTI